



COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Provincia di Vicenza

**Ricognizione annuale delle partecipazioni societarie, comprendente la
Relazione sull'attuazione del Piano di Ricognizione delle partecipazioni
possedute dall'ente**

Dati relativi all'anno 2022

(art. 20 d.lgs. 175/2016)

1. PREMESSA – LA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE

L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 19-08-2016 (pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08-09-2016 ed entrato in vigore il 23-9-2016) e s.m.i. prevede che *“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*.

Fermo restando che le decisioni sul futuro delle partecipazioni detenute dalle società direttamente partecipate dall'ente non potranno che essere frutto di accordi collegiali/societari (che esulano dalla volontà del singolo Comune e – quindi – anche da quella del comune di Grumolo delle Abbadesse) il Piano annuale di razionalizzazione, di conseguenza, potrà essere maggiormente incisivo nei confronti solo di quelle società nelle quali la società partecipata dall'ente locale:

- controlli la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie;
- disponga di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- eserciti una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono, inoltre, considerate società collegate quelle nelle quali la società partecipata dall'ente locale esercita un'influenza notevole.

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) non faceva esplicito riferimento alle aziende speciali e alle istituzioni, né vi era un esplicito riferimento alle quote di partecipazioni in Consorzi di servizi (quali ad esempio i Consorzi per i servizi rifiuti o per i servizi socio assistenziali). Con le modifiche inserite mediante il d.lgs. n. 100 del 16-06-2017, è stato tra l'altro chiarito (art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 100, di modifica dell'art. 2, comma 1, lett. l) che per *“società”* s'intendono *“gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”*.

Se la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una partecipata. In questo senso può essere punto di riferimento l'art. 2359 del codice civile (rubricato *“Società controllate e collegate”*).¹ A rafforzare la suddetta interpretazione si aggiunga che lo stesso art. 1, al comma 613, dispone che *«le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa*

¹ Art. 2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile». Relativamente alla ricognizione delle partecipazioni indirette, l'obbligo sussiste solo per le partecipazioni detenute dall'ente per il tramite di una società / organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso, tenuto conto:

1. sia delle disposizioni della predetta legislazione, con particolare riferimento all'art. 2 (definizioni) comma 1, del d.lgs. 175/2016, in ordine:
 - ai diversi significati dei termini “controllo”, “controllo analogo” e “controllo analogo congiunto”:
 - b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - al significato da attribuire al concetto di “partecipazione indiretta”:
 - g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione
2. sia di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016”, di cui alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, con specifico riferimento al paragrafo 4 (Semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti territoriali) punto 2.2, che fa espresso e puntuale riferimento al solo “controllo” (“Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società / organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso”).

Poiché il comune di Grumolo delle Abbadesse non possiede partecipazioni indirette ai sensi del codice civile (né in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo) le partecipazioni possedute dalle società partecipate dall'ente non saranno oggetto di specifica trattazione e scheda, ma saranno oggetto di sintetica analisi nell'ambito della società “tramite”, all'interno della presente “Relazione”.

In base all'art. 20, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175, in caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Con propria deliberazione n. 27 del 29-11-2022, il consiglio comunale ha approvato il “Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Dati relativi all'anno 2021”.

Il presente documento costituisce – pertanto – la Ricognizione annuale delle partecipazioni societarie (anno 2022) comprendente anche la Relazione sull'attuazione del Piano di Ricognizione delle partecipazioni possedute dall'ente, di cui alla precitata deliberazione consiliare n. 27 del 29-11-2022.

2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 29-11-2022

In base al suddetto documento ricognitorio (Ricognizione) è emerso che:

A. NON erano oggetto di interventi di razionalizzazione la partecipazione in:

- SORARIS s.p.a.
- Viacqua s.p.a.

3. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE (PARTE RELAZIONE TECNICA).²

Al 31-12-2022, il Comune di Grumolo delle Abbadesse partecipa al capitale delle seguenti società:

- Soraris s.p.a.
- Viacqua s.p.a.

Per gli aspetti strettamente tecnici (fatturati, risultati d'esercizio, attività, ecc.) si rinvia alle "SCHEDE TECNICHE", desunte dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, qui **allegate** come parte integrante del presente provvedimento, le quali non paiono presentare sostanziali differenze rispetto alle apposite "Linee guida" edite dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti. Si evidenzia che le informazioni, i dati, ecc. qui – e nelle predette schede – contenuti sono stati tratti da: comunicazioni delle società, visure presso la CCIAA, bilanci, siti web istituzionali (con particolare riferimento alla sezione denominate "Amministrazione trasparente" o denominazione sostanzialmente equivalente) ecc..

3.1 – SORARIS SPA

La società Soraris s.p.a. è a capitale interamente pubblico, essendo partecipata da 18 (diciotto) Comuni che ne detengono il capitale. I comuni sono: Dueville, Monticello Conte Otto, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Quinto Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Torri di Quartesolo, Montegalda, Montegaldella, Altavilla Vicentina, Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Grisignano di Zocco, Isola Vicentina, Bolzano Vicentino e Castegnero. Nel corso del 2022, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea dei soci del 7 novembre 2017, con la quale veniva deliberato l'aumento del capitale sociale con un aumento riservato al Comune di Castegnero in forma scindibile nel periodo di cinque anni, il Comune di Castegnero, ha ultimato la sottoscrizione con l'ultima quota di 160 azioni del valore unitario di Euro 53,00 per complessivi Euro 8.480, detenendo a fine 2022 una quota di 800 azioni. Il capitale sociale quindi risulta incrementato di Euro 8.480. Inoltre, sempre ne corso del 2022, a seguito dell'entrata come socio del comune di Bolzano Vicentino, in ottemperanza all'assemblea del soci del 06.12.2020 con la quale veniva deliberato l'aumento del capitale sociale con un aumento riservato al Comune di Bolzano Vicentino in forma scindibile nel periodo di sette anni, il Comune di Bolzano Vicentino, ha sottoscritto la seconda quota di 115 azioni del valore unitario di Euro 53,00 per complessivi Euro 6.095, detenendo a fine 2022 una quota di 225 azioni. Il capitale sociale quindi risulta incrementato di Euro 6.095. Complessivamente l'aumento del capitale sociale avvenuta nell'esercizio 2022 è pari ad Euro 14.575. A data di fine esercizio tutti i comuni soci detengono una quota di 800 azioni con la sola eccezione del comune di Bolzano Vicentino che detiene una quota di 225 azioni (cfr. Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2022).

² Dati desunti da visure presso la CCIAA, comunicazioni delle società e siti web istituzionali.

La partecipazione del comune di Grumolo delle Abbadesse è pari al 5,786 % (come da nota della società prot. 170_23_U, in data 23-2-2023).

La società effettua il servizio di raccolta dei rifiuti e di avviamento allo smaltimento in tutti i Comuni soci in virtù di affidamento *in house*.

Finora i Comuni non sono stati chiamati a ripianare le perdite. L'attività viene gestita in modo più che soddisfacente in virtù di un contratto di servizio che verrà a scadenza il 31 dicembre 2030. La partecipazione a detta società risulta di importanza strategica nell'ambito del più ampio ed articolato processo di uno sviluppo ecologico sostenibile, che rafforzi la società civile, migliori la qualità ambientale e l'economia del territorio. È da ritenersi che tali ambiziosi obiettivi possano essere concretamente perseguiti mediante una sana e corretta raccolta differenziata, la quale contribuisca alla salvaguardia dell'ambiente, consenta di abbattere i costi di smaltimento, faccia risparmiare sulle materie prime, non potendosi escludere (da ultimo, ma non per questo meno importante) anche l'ottenimento di eventuali ricavi derivanti dalla vendita dei materiali recuperati. I servizi resi da detta società risultano importanti per una gestione del territorio in linea con gli interessi delle comunità e attivamente rispettosa dell'ambiente naturale, secondo principi di efficienza e efficacia.

Al momento, quindi, il comune di Grumolo delle Abbadesse intende mantenere questa partecipazione, per la quale, in virtù di quanto sopra chiarito, non ravvisa ulteriori interventi di riorganizzazione, anche degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di riduzione delle relative remunerazioni che, in relazione, all'entità dell'attività svolta e alle relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.

Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati e in ciò l'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.

La società detiene una piccola partecipazione nella società Autoparco di Sandrigo, la cui attività risulta funzionale a quella di Soraris stessa, in relazione alla necessità di parcheggiare un significativo numero di mezzi di raccolta nel sito adiacente alla sede sociale (cfr. Bilancio 2022, Relazione sulla gestione, voci "Condizioni operative e sviluppo dell'attività" e "Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle". Nella sottostante tabella si riportano i dati desunti dal Bilancio 2022 di Autoparco di Sandrigo s.c. a r.l..

Denominazione	AUTOPARCO DI SANDRIGO S.C. A R.L.		
Codice fiscale	02133790242		
% Quota di partecipazione società / organismo tramite	0,55		
Attività svolta (Sintesi)	Qualificazione e sviluppo servizi per autotrasportatori (gestione centri di custodia e parcheggio ecc.)		
Fatturato	2020	2021	2022
	1.727.026	2.174.989	2.679.116
Risultato d'esercizio	2020	2021	2022
	47.068	10.528	20.515

E' evidente che le decisioni sul futuro delle partecipazioni detenute dalla Soraris spa non potranno che essere frutto di accordi collegiali/societari, che esulano dalla volontà del singolo ente. Sarà cura del comune

di Grumolo delle Abbadesse valutare la possibilità di farsi parte attiva per chiedere alla Soraris spa di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa.

3.2 – VIACQUA S.P.A.

Anche il capitale della società Viacqua spa è interamente detenuto dai Comuni soci (68, come da Relazione sulla gestione anno 2022) anche se le singole partecipazioni non sono paritarie ma notevolmente differenziate. La partecipazione del comune di Grumolo delle Abbadesse è pari all'0,82% per 1.960 azioni (cfr. Nota integrativa)

Va evidenziato che (come per la Soraris spa) non si ravvisano, al momento, misure ulteriori per conseguire economie di spesa, anche legate alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo, in ordine ai compensi dei quali si applicano le disposizioni di legge.

Il governo della società è assicurato dall'Assemblea dei Soci, dall'Assemblea di Coordinamento e dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti dei comuni proprietari; la possibilità di voto è in relazione alle quote azionarie possedute. Essa è affiancata dall'Assemblea di Coordinamento (art. 30 dello statuto) che – ai sensi dello statuto sociale – consente a tutte le amministrazioni comunali di essere rappresentate proporzionalmente al numero dei propri cittadini, indipendentemente dalle quote azionarie possedute. Questa modalità di *governance* è da ritenersi ampiamente conforme a quanto previsto per le società affidatarie di servizi in house.

Come evidenziato nella Relazione sulla gestione 2022 (“Informativa generale”) la Società svolge il servizio secondo la modalità *in house providing* nel territorio degli enti che ne detengono il capitale sociale, in base all'affidamento deliberato nel 2007 dall'allora Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, con termine allora fissato al 31 dicembre 2026. Il disciplinare di regolazione dell'affidamento è stato aggiornato il 21 marzo 2017 e il 15 dicembre 2020, mentre il termine dell'affidamento era stato esteso al 31-12-2036 con delibera n. 4 del 16-04-2019 dello stesso Consiglio di Bacino Bacchiglione. La Società è soggetta da parte degli enti locali soci ad un controllo analogo a quello che effettuano verso i propri uffici, coerentemente con quanto previsto dalla normativa europea e dallo Statuto societario. Il controllo analogo è svolto in modo congiunto dagli enti locali secondo le modalità previste nella Convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000, sottoscritta da 66 dei 68 Comuni soci (cfr. Relazione sulla gestione 2022, paragrafi “Informativa generale” e “Controllo analogo”).

La struttura organizzativa

È da ritenersi che il servizio idrico rivesta un'importanza fondamentale per la qualità della vita, configurandosi come un vero e proprio diritto sociale da garantire alla collettività locale. La partecipazione a detta società appare pertanto strategica, nell'ottica dell'intervento pubblico necessario al fine di assicurare il servizio a chiunque, senza discriminazioni e senza interruzioni, ad un prezzo accessibile, con qualità determinata, in una prospettiva di programmazione nell'interesse dei cittadini, utenti del servizio. La missione di Viacqua è dunque quella di gestire, sviluppare e valorizzare i servizi idrici nel territorio servito. I principali obiettivi dell'azienda risultano essere:

- lavorare per il benessere dei cittadini ed offrire alla comunità vicentina servizi di qualità a costi contenuti;
- perseguire un uso sostenibile delle risorse idriche locali;
- tutelare il territorio dal potenziale inquinamento legato alle acque reflue;
- investire in innovazione e ricercare la massima efficienza.

Al momento, quindi, il comune intende mantenere questa partecipazione, per la quale, in virtù di quanto sopra chiarito, non ravvisa ulteriori interventi, anche di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di riduzioni delle relative remunerazioni che (in relazione, all'entità dell'attività svolta e alle relative responsabilità) appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.

Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati e in ciò l'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio proficuo contributo.

Come evidenziato nella Relazione sulla gestione, permangono le condizioni per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato con la modalità del tipo *in house providing*, considerato che:

- si tratta di una Società per Azioni a capitale totalmente pubblico in house, che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ai sensi della L.R. Veneto 17/2012 e del d.lgs. 152 del 2006. La gestione riguarda 68 Comuni della Provincia di Vicenza con un bacino d'utenza di oltre 550 mila abitanti (cfr. "Informativa generale");
- con apposita convenzione sottoscritta tra i soci di Viacqua S.p.A. in data 02-1-2018, è stato definito il modello di controllo analogo ex art.30 del d.lgs. n. 267/2000; l'art. 6 della citata convenzione regola il funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento, individuando i quorum costitutivi e deliberativi (determinati in ragione del numero di abitanti residenti nei comuni soci e non in base alle quote azionarie possedute) e individuando le materie che vanno necessariamente sottoposte alla stessa (cfr. "Controllo analogo");
- i ricavi sono pressoché totalmente derivanti dalla gestione del Servizio Idrico Integrato disciplinato dalla Convenzione con il Consiglio di Bacino.

Viacqua s.p.a. detiene una partecipazione del 12,05% (pari ad euro 12.665,00) in Viveracqua s.c. a r.l. senza scopo di lucro tesa a istituire un'organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato (come definito dal d.lgs. 152/2006) per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, per l'ottimizzazione dei costi di gestione, per la gestione comune di alcune fasi delle imprese, ecc.. Costituita nel 2011 – quale strumento organizzativo per mettere a fattor comune dei Soci, gestori del servizio idrico integrato, alcune attività realizzando economie di scala ed economie di scopo – Viveracqua opera come centrale di committenza a favore dei propri soci consorziati, promuove l'acquisizione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti comuni e più in generale offre ai gestori partecipanti servizi generali comuni. La partecipazione in Viveracqua è ritenuta strategica per la possibilità di realizzare economie di scala sia per l'accesso a risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi (cfr., in tal senso: Relazione sulla gestione, voce "Partecipazione in Viveracqua s.c. a r.l."). Nella sottostante tabella si riportano i dati desunti dal Bilancio 2022 di Viveracqua s.c. a r.l..

Denominazione	Viveracqua s.c. a r.l.
Codice fiscale	04042120230
% Quota di partecipazione società / organismo tramite	12,05
Attività svolta (Sintesi)	Istituzione di un'organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato (come definito dal d.lgs. 152/2006) per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, per l'ottimizzazione dei costi di gestione, per la gestione comune di alcune fasi delle imprese, ecc.

(art. 20 del d.lgs. 175/2016)

Fatturato	2020	2021	2022
	1.143.218	1.129.828	1.422.276
Risultato d'esercizio	2020	2021	2022
	1.936	1.935	8.121

Nel Bilancio d'esercizio al 31-12-2022 di Viacqua (Relazione sulla gestione) nel paragrafo rubricato "Quadro normativo", è spiegato (per quanto ivi meglio delineato) che la società è qualificabile come società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 175/2016 e quindi di essere soggetta al decreto solo laddove esplicitamente previsto.

A fine anno 2022 si è perfezionata l'operazione di scissione parziale con beneficiaria esistente, approvata dalla compagine sociale in occasione dell'Assemblea Straordinaria di maggio 2022. Impianti Agno è la società patrimoniale che detiene alcuni impianti e reti di acquedotto e alcune reti di fognatura e impianti di depurazione dell'area nord ovest del territorio servito. Viacqua (società beneficiaria) ha quindi incorporato i beni del servizio idrico integrato precedentemente di proprietà di Impianti Agno per un importo pari ad euro 3.667.853 suddivisi tra fabbricati (529.784) ed impianti (3.138.069). L'operazione ha comportato contabilmente un aumento del capitale sociale di Viacqua di 444.700 euro, apporto attribuito ai Comuni precedentemente Soci di Impianti Agno (cfr. voce "Acquisizione Ramo Idrico Impianti Agno").

Nella Relazione sulla gestione (voce "Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti") e nella Nota integrativa (voce "Partecipazioni") allegate al Bilancio d'esercizio al 31-12-2022 di Viacqua s.p.a. è evidenziata la partecipazione in imprese collegate, vale a dire nel Consorzio A.R.I.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque) che agisce in qualità di mandatario dei consorziati per quanto attiene agli scopi sociali previsti dallo statuto (gestione della rete fognaria terminale di trasferimento delle acque reflue degli impianti di depurazione gestiti dai soggetti consorziati; gestione dell'impianto centralizzato di disinfezione unificato per quattro depuratori; ecc.). Nella sottostante tabella si riportano i dati desunti dal Bilancio 2022 di A.R.I.C.A..

Denominazione	A.R.I.C.A.		
Codice fiscale	90007240246		
% Quota di partecipazione società / organismo tramite	25,00		
Attività svolta (Sintesi)	Il consorzio non ha scopo di lucro e si propone di effettuare nel rispetto delle norme vigenti, dell'ambiente e dei diritti delle popolazioni interessate: a) la gestione della "rete fognaria terminale di trasferimento" delle acque reflue degli impianti di depurazione collegati; b) la gestione dell'impianto di disinfezione centralizzato; c) la gestione di altre unità di trattamento e/o di convogliamento in futuro eventualmente inseritevi e dello scarico finale nel corpo idrico ricettore.		
Fatturato	2020	2021	2022
	1.720.534,80	2.057.801,57	2.535.593
Risultato d'esercizio	2020	2021	2022

(art. 20 del d.lgs. 175/2016)

	0,00	0,00 (10.320)	0,00 (8.957)
--	------	---------------	--------------

E' evidente che le decisioni sul futuro delle partecipazioni detenute da Viacqua s.p.a. non potranno che essere frutto di accordi collegiali/societari, che esulano dalla volontà del singolo Comune. Sarà cura dello scrivente ente valutare la possibilità di farsi parte attiva per chiedere a Viacqua s.p.a. di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa.

ALLEGATI: "SCHEDE TECNICHE", desunte dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Auton., 19/SEZAUT/2017/INPR

**RICOGNIZIONE ANNUALE DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI DAL COMUNE
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) - GRUMOLO DELLE
ABBADESSE (VI) - DATI RELATIVI ALL'ANNO 2022**

**RICOGNIZIONE ANNUALE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALL'ENTE
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: COMUNE

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente: 80007250246

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Piazza Norma Cossetto

Telefono:

0444 265 011

Fax:

Posta elettronica:

grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	00857440242	SORARIS SPA	1983	5,786	Servizi igiene urbana	NO	SI	NO	NO
Dir_2	03196760247	VIACQUA SPA	2004	0,82	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	NO	SI	SI	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

N.B.: l'ente non possiede partecipazioni indirette ai sensi del codice civile o di controllo, ex art.2, c.1, lett. b) e g) del d.lgs. 175/2016 (cfr. parte "Relazione tecnica")

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.


Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02 - RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA LE SOCIETA'



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società eroga servizi di igiene urbana pertanto trattasi di servizi di interesse generale (servizi pubblici locali). Nell'ambito di tali servizi la società realizza opere pubbliche (centri comunali/intercomunali di raccolta rifiuti) sulla base di accordi di programma con i comuni interessati.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, c.1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società cura la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, le attività ad essi complementari e le opere e lavori connessi ai sensi di legge. La società tratta servizi di interesse generale, come: la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio **2022**

Numero medio dipendenti (e)	94,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	361.351,00
2021	301.380,00
2020	90.727,00
2019	77.945,00
2018	74.235,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	4.572.182,00
Compensi amministratori	38.865,00
Compensi componenti organo di controllo	13.520,00

Importi in euro

FATTURATO	
2022	15.348.634,00
2021	14.926.154,00
2020	12.611.074,00
FATTURATO MEDIO	14.295.287,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	VIACQUA SPA	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio . 2022

Numero medio dipendenti (e)	349,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	6.043.945,00
2021	3.123.366,00
2020	7.535.898,00
2019	5.766.868,00
2018	9.526.325,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	18.050.114,00
Compensi amministratori	64.510,00
Compensi componenti organo di controllo	25.300,00

Importi in euro

FATTURATO	
2022	85.066.780,00
2021	75.698.759,00
2020	74.884.610,00
FATTURATO MEDIO	78.550.049,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Viacqua S.p.A. è soggetta alla normativa di riferimento sulle società a partecipazione pubblica, la cui norma quadro più recente è il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.. Viacqua S.p.A. nell'ambito dell'operazione denominata Viveracqua Hydrobond ha emesso nel 2014 strumenti finanziari nella forma di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto dalla società di scopo Viveracqua Hydrobond 1 S.r.l.. A sua volta quest'ultima ha emesso un prestito obbligazionario quotato nel mercato regolamentato lussemburghese. La Società, con il supporto dei propri consulenti legali, ritiene che tale fattispecie sia riconducibile alla qualificazione di società quotata ai sensi dell'art.2 c. 1 lett. P del D.Lgs. 175/2016 e quindi di essere soggetta al decreto solo laddove esplicitamente previsto (Cfr. Relazione sulla gestione - Bilancio 2022)

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	SORARIS SPA	Diretta	SERVIZIO IGIENE URBANA	5,786	La società eroga servizi di igiene urbana pertanto trattasi di servizi di interesse generale (servizi pubblici locali). Nell'ambito di tali servizi la società realizza opere pubbliche (centri comunali/intercomunali di raccolta rifiuti) sulla base di accordi di programma con i comuni interessati
Dir_2	VIACQUA SPA	Diretta	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,82	La società eroga il servizio idrico integrato, pertanto trattasi di servizi di interesse generale (servizi pubblici locali). Nell'ambito di tali servizi, la società cura - tra l'altro - la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti acque e fognature.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)